

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Referendario

nell'adunanza del 13 ottobre 2006 si è pronunciata in ordine alla richiesta di parere formulata dal Comune di Spotorno;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore nella persona del Presidente;

PREMESSO:

Il Sindaco del Comune di Spotorno con lettera n. 11474 del 31 agosto 2006 - assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo il 4 settembre successivo con il n. 1583/I/13 - ha rivolto quesito ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per conoscere se l'avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi previsto dal comma 204-ter della legge 266/2005 quale condizione per potere escludere dal computo delle spese di personale quelle relative a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazioni coordinate e continuative stipulate nel corso dell'anno 2005, sia da intendere senz'altro l'avanzo di amministrazione di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 267 /2000.

La richiesta - come precisato nella lettera - tende all'esatta interpretazione del dettato normativo e, quindi, al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 198 - 204 e 204-bis della citata legge 266/2005.

Considerata la rilevanza generale del quesito, il Presidente della Sezione regionale di controllo, conformemente agli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha sottoposto la questione all'esame dell'Ufficio di Coordinamento delle attività della Sezioni regionali di controllo, che ha fatto conoscere il proprio avviso con nota n. 5525/C21 del 26 settembre 2006.

CONSIDERATO quanto segue:

Il quesito, sul quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi, attiene alla ricerca del significato che il legislatore ha inteso attribuire all'espressione "avanzo di bilancio" contenuta nel comma 204-ter aggiunto all'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, contenente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Il menzionato comma 204-ter, introdotto con applicazione limitata ai soli enti locali che si trovino "in condizioni di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi", prevede che, ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis (ossia, ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento degli oneri di personale e della verifica delle previste economie), siano escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.

Come esposto in premessa l'Amministrazione comunale chiede di conoscere (con ciò adombrando essa stessa la possibile soluzione del quesito), se per "avanzo di bilancio" debba intendersi senz'altro l'avanzo di amministrazione".

Occorre preliminarmente dare atto che la richiesta di parere così espressa appare ammissibile sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non potendosi dubitare da un lato dell'appartenenza del quesito alla "materia della contabilità pubblica" e dall'altro della piena legittimazione del Capo dell'Amministrazione all'inoltro della richiesta direttamente alla Sezione regionale di controllo anziché per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (come richiesto, di norma, dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131), non risultando ancora insediato il predetto Organismo che in Liguria ha trovato disciplina solo di recente con l'emanazione della legge regionale 26 maggio 2006, n. 13.

Passando al merito della questione, osserva la Sezione che, come emerge dagli atti parlamentari, la disposizione del comma 204-ter è stata inserita nel d.l. 223/2006 in sede di esame del testo legislativo da parte della Commissione Bilancio del Senato nell'intento di premiare i "soli enti locali virtuosi" identificati con quelli "che hanno registrato negli ultimi tre anni bilanci in avanzo". Invero, la locuzione "avanzo di bilancio" riportata nel testo legislativo senza altra indicazione si presta ad essere intesa in un duplice senso, potendo essere riferita sia all'avanzo di amministrazione ("risultato contabile di amministrazione"), come mostra di ritenere la stessa Amministrazione comunale, sia all'avanzo della sola gestione di competenza ("risultato contabile di gestione").

La Sezione ritiene, anche alla luce dell'avviso espresso dall'Ufficio di Coordinamento delle attività delle Sezioni regionali di controllo, che la locuzione in questione, avuto riguardo al contesto generale delle disposizioni nelle quali è inserita – misure volte a contenere il costo del personale ed a premiare gli enti "virtuosi" – debba farsi coincidere con il "risultato di amministrazione in avanzo" calcolato ai sensi dell'art. 186 del TUEL n. 267/2000.

Infatti, se la "ratio" della disposizione è quella di incentivare comportamenti virtuosi, è agevole argomentare che solo "il risultato di amministrazione", nel quale confluiscono le risultanze finali della gestione di competenza dell'esercizio e della gestione dei residui degli anni precedenti, consente di verificare la gestione finanziaria complessiva dell'ente e, quindi, l'effettiva condizione di virtuosità dell'ente locale in ciascuno degli esercizi finanziari presi in considerazione dalla norma.

Viceversa, non sarebbe sufficientemente idoneo ad esprimere tale condizione il solo risultato positivo di gestione che, in quanto limitato all'esercizio di competenza, lascerebbe fuori dalla valutazione la gestione dei residui.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria esprime il parere che debba intendersi riferita al "risultato di amministrazione in avanzo" la locuzione "avanzo di bilancio" contenuta nell'art. 1, comma 204-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), come introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Sindaco del Comune di Spotorno.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 13 ottobre 2006.

Il Presidente
(Salvatore Greco)

Depositato il 16 ottobre 2006.
Il Direttore della Segreteria
(Dr.ssa Silvana Di Marsico)